



COMUNE DI SONA

**PROVINCIA DI VERONA
REGIONE VENETO**



REGOLAMENTO

PER L'ISTITUZIONE DI FORME DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE APPARTENENTE AL CORPO DI POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI SONA

Approvato con deliberazione di G.C. n. _____ del _____



COMUNE DI SONA

PROVINCIA DI VERONA
REGIONE VENETO



TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Ambito di applicazione

1. L'art. 208, commi 1, secondo periodo, e 4, lett. c), del Decreto Legislativo n. 285/1992 (Nuovo Codice della strada) prevede la possibilità per i Comuni di devolvere parte dei proventi derivanti da sanzioni amministrative pecuniarie a finalità di previdenza integrativa per il personale appartenente ai Corpi di Polizia municipale.

Art. 2 – Destinatari

1. Destinatari della forma di Previdenza integrativa sono tutti gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale del Comune di Sona, assunti a tempo indeterminato, con esclusione del personale amministrativo e comunque del personale che non espleti i servizi di polizia stradale nell'ambito del territorio comunale.
2. L'erogazione della quota individuale è assoggettata ai seguenti vincoli/requisiti:
 - i nuovi assunti dovranno aver superato positivamente il periodo di prova;
 - la previdenza integrativa è determinata in ragione di dodicesimi dell'importo annualmente stabilito, sulla base dei mesi di servizio svolto;
 - i periodi di servizio fino a 15 giorni non si computano e quelli superiori a 15 giorni si computano come mese intero;
3. L'obbligo contributivo del Comune di Sona termina:
 - alla cessazione del rapporto di lavoro (per dimissioni, cessione del contratto di lavoro, licenziamento, ecc);
 - a seguito di assegnazione del dipendente ad articolazioni organizzative diverse dalla Polizia locale (mobilità interna);
 - al venir meno delle condizioni di cui al comma 1 del presente articolo.In tutti i casi previsti dal presente comma nulla più sarà dovuto a carico del Comune.
In tali casi il fondo previdenziale selezionato dovrà prevedere per il singolo interessato, alternativamente, la facoltà di:
 - proseguire la partecipazione al fondo su base volontaria personale;
 - trasferire la propria posizione presso altro fondo pensione o forma pensionistica individuale;
 - riscattare la propria posizione individuale.
4. L'obbligo contributivo del Comune di Sona è sospeso:
 - nei periodi di aspettativa non retribuiti dei dipendenti disciplinati dalle vigenti disposizioni legislative e contrattuali;
 - nei periodi di sospensione dal servizio per motivi disciplinari.

Art. 3 – Finanziamento

1. Le forme di previdenza complementare sono finanziate con una quota di proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie per violazione al Codice della Strada, liberamente individuate annualmente nell'ambito del provvedimento della Giunta comunale sulla destinazione delle somme ex art. 208 CdS., nel rispetto dei vincoli derivanti dalle normative nel tempo vigenti in materia di finanza pubblica.
2. L'Ente provvede ad iscrivere le risorse finanziarie nel proprio bilancio annuale individuando apposito capitolo di spesa, ai sensi dell'art. 393 del D.P.R. 495 del 16.12.1992 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della strada).



COMUNE DI SONA

PROVINCIA DI VERONA
REGIONE VENETO



3. La quantificazione annuale della somma destinata a tale finalità, secondo i parametri di cui al comma 1 del presente articolo, dovrà essere approvata contestualmente alla deliberazione che definisce la previsione dell'entrata relativa all'art. 208 del C.d.S., determinandone discrezionalmente le relative quote.
4. Il Comando di Polizia Locale provvederà ad impegnare e liquidare le risorse disponibili a favore degli istituti Assicurativi o bancari selezionati, ed a curare la gestione delle relative convenzioni. Nell'atto di liquidazione si dovrà dare atto dell'avvenuto accertamento contabile dell'importo minimo che garantisce la copertura della somma da liquidare nel rispetto delle quote previste dalla deliberazione di cui al precedente c. 1.
5. Nel caso in cui l'Amministrazione comunale sia impossibilitata, in un determinato anno, a stanziare e destinare la quota della Previdenza Complementare per la Polizia Locale, nessun obbligo graverà a carico del lavoratore.

Art. 4 – Prestazioni previdenziali

1. Le risorse individuate secondo i criteri di cui all'art. 2, sono destinate esclusivamente alle finalità previdenziali del richiamato art. 208 c. 4 lett. c) del D. Lgs. n. 285/1992 e, pertanto per stipulare accordi e polizze che assicurino previdenza integrativa;
2. Le forme di previdenza integrativa vengono realizzate mediante adesione a strumenti assicurativi, bancari, o di Società di Gestione del Risparmio, costituiti da Fondi pensione Aperti, F.I.P (Fondi Pensioni Individuali) o P.I.P. (Piano Individuali Pensionistici), assicurazioni sulla vita e prodotti assicurativi similari consentiti dalla legge.
3. Gli strumenti previdenziali sono selezionati a cura del Comitato di cui all'art 5 con le procedure previste dalla normativa vigente.
4. Ciascun dipendente, presa visione della documentazione informativa della forma previdenziale selezionata dal Comitato, dovrà manifestare espressamente la volontà di adesione.
5. Ove lo strumento previdenziale selezionato abbia diverse linee di investimento, il personale è libero di aderire alla linea più confacente alla propria condizione e di cambiarla successivamente assumendosi i costi delle relative operazioni.
6. Le spese per l'accesso al Fondo, per la modifica delle spese di investimento, per la cessazione e tutte le altre spese previste presenti e future dal Gestore del Fondo sono a carico del dipendente interessato.

TITOLO II – DISPOSIZIONI E FUNZIONAMENTO DEL COMITATO DI SETTORE

Art. 5 – Istituzione.

1. Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 17 del CCNL Comparto Regioni ed Autonomie Locali 22/01/2004, dall'art. 55 del CCNL del 14/09/2000 e dall'art. 11 della L. 300/1970 viene istituito un organismo denominato "Comitato di gestione" cui compete la gestione delle risorse destinate alle finalità assistenziali e previdenziali come disposto dall'art. 208, comma 2, lett. a) e comma 4, del D. Lgs. n. 285/1992 e successive modificazioni (Codice della Strada).

Art. 6 – Composizione.

1. Il Comitato di Gestione è composto da tre rappresentanti del personale di vigilanza formato secondo i seguenti criteri:
 - il Comandante di Polizia locale, o suo sostituto, con funzioni di Presidente;



COMUNE DI SONA

PROVINCIA DI VERONA
REGIONE VENETO



- due componenti eletti a maggioranza con votazione palese tra gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale; partecipa alle votazioni il personale destinatario del presente Regolamento.

Art. 7 – Funzionamento e durata.

1. Il Comitato di gestione:
 - a. ha la propria sede presso il Comando di Polizia Locale del Comune di Sona;
 - b. provvede a verbalizzare ogni seduta a cura di un Segretario individuato dal Presidente o suo sostituto, tra i suoi componenti; ogni verbale dovrà essere inviato, per conoscenza, al Sindaco, al Segretario comunale ed al Responsabile del Servizio finanziario.
 - c. dura in carica 4 anni ed i suoi membri possono essere rieletti.
 - d. valorizza e pubblicizza annualmente i risultati del lavoro svolto.
2. La partecipazione ai lavori del Comitato di gestione non dà diritto a compensi economici.
3. Le sedute del Comitato sono aperte a tutto il personale di vigilanza.

Art. 8 – Finalità ed iniziative.

1. L'organismo di gestione svolge i seguenti compiti:
 - Promuove e/o aderisce ad iniziative tese al miglior raggiungimento delle finalità d'investimento delle risorse destinate agli scopi del presente Regolamento I Fondo;
 - svolge attività di supporto tecnico preliminare per la scelta della società assicurativa, istituto bancario o altro ente gestore del fondo per le finalità assistenziali e previdenziali previste dall'art. 208, comma 2, lett. a) e comma 4, del D. Lgs. n. 285/1992 e successive modificazioni (Codice della Strada);
 - svolge funzioni di controllo e vigilanza sulla corretta e conveniente gestione dei Fondi di previdenza, che le somme stanziare vengano impiegate esclusivamente per le finalità previdenziali e per stipulare accordi o polizze che assicurino previdenza integrativa agli Agenti di Polizia Locale.
 - Entro il mese di marzo di ogni anno presenta al Sindaco, al Segretario comunale e al Responsabile del Servizio finanziario una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, allegando una relazione tecnica di rendicontazione contabile inviata dalla società o ente gestore.

Art. 9 – Entrata in vigore e norma di prima applicazione.

1. Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione e disciplina i fondi stanziati a partire dall'anno 2016.
2. Per tutti gli aspetti non espressamente disciplinati dal presente regolamento trovano applicazione le disposizioni di legge, in particolare il Codice della Strada.
3. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si intendono disapplicate al sopraggiungere di norme sovraordinate incompatibili.